

Documento del Gruppo UPL “LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE” Riunione del 13/11/07
--

1. POR 2007-2013 E RUOLO DI ORGANISMO INTERMEDIO DELLE PROVINCE
2. DECRETI ATTUATIVI DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 19/2007 - ACCORDI NEGOZIALI
3. GESTIONE DELLE LISTE DI MOBILITA (LEGGE 22/07)
4. CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERITI ALLE PROVINCE

1. POR 2007-2013 E RUOLO DI ORGANISMO INTERMEDIO DELLE PROVINCE

La nuova programmazione FSE 2007/2013 prevede che la Regione Lombardia possa avvalersi delle Province quali organismi intermedi (Punto 5.2.6 della bozza del POR).

Assumere il ruolo di organismo intermedio da parte delle Province (ed in particolare delle sue strutture di FP e Lavoro), vuol dire adeguare le proprie strutture a nuovi assetti organizzativi, coerenti con i regolamenti comunitari (Reg. Com. luglio 2006), attivando nuovi servizi e generando una necessità di risorse, indispensabili a sostenere funzioni più articolate e complesse (separazione delle funzioni amministrative e di spesa, attività di ispezione, monitoraggio amministrativo e finanziario delle attività, ecc.).

E' stato istituito un Gruppo di Lavoro tra Regione Lombardia (De Tomi) e Province (tre rappresentanti UPL) per una valutazione congiunta ed una consapevolezza unitaria tra le Province per un'attuazione omogenea di tale processo.

E' necessario che Regione Lombardia espliciti le deleghe che intende attribuire alle Province in merito al Fondo Sociale Europeo, in ordine alle competenze (quali Assi del POR da delegare alle Province Lombarde, totalmente o parzialmente) ed al relativo ammontare delle risorse da gestire.

Ad oggi risulta dirimente per le Province condividere con la Regione anche **lo sforzo** riorganizzativo interno delle Province e l'esigenza di assegnazione di specifiche risorse finanziarie per la gestione della delega (quota di cosiddetta Assistenza Tecnica definita dal POR nella misura del 4% dell'ammontare delle risorse).

Sotto il profilo dei contenuti occorre sottolineare il fatto che la programmazione 2007/2013 non potrà vedere un ruolo delle Province (organismo delegato – protocollo di intesa) inferiore a quanto convenuto nella realizzazione del passato ciclo di programmazione; a tale proposito si ricorda come l'accordo del luglio 2005 avesse assegnato alle Province uno specifico ruolo nella assegnazione delle risorse connesse ai servizi di orientamento rivolti a lavoratori e lavoratrici alla ricerca attiva in cerca di occupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000; allo svantaggio; ai percorsi formativi post qualifica. Giova inoltre ricordare che tale accordo seguiva temporalmente quello relativo alle cosiddette azioni di sistema dell'asse C1 della precedente programmazione FSE ed allo sviluppo del sistema dei servizi pubblici per il lavoro (asse A2).

2. DECRETI ATTUATIVI DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 19/2007 - ACCORDI NEGOZIALI

Le Province vivono una fase di incertezza in relazione all'attuazione della l.r. 19/07 con particolare riguardo ai percorsi triennali di qualifica, nonché alle modalità attuative e alle risorse finanziarie di cui alla l.r. 22/2006, con riferimento al tema dell'apprendistato.

Passaggio cruciale sarà la definizione degli indirizzi pluriennali di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2007: le Province ritengono opportuna **una loro partecipazione a monte** nella fase di definizione dei criteri e degli strumenti attuativi e ciò prima di definire nello specifico gli atti negoziali di cui all'articolo 6 della l.r. 19/2007.

Si evidenzia la necessità che in tali passaggi venga riconosciuto e reso concretamente gestibile il ruolo delle Province quali soggetti che realizzano la pianificazione territoriale e la gestione dei servizi del sistema di FP/Lavoro, con particolare riguardo alla programmazione integrata (obiettivi, risultati, risorse) che, in una logica di integrazione delle politiche, hanno un diretto impatto sulle dinamiche dello sviluppo territoriale e locale, al fine di attuare il processo di sussidiarietà. Gli accordi negoziali previsti dalla legge rappresentano quindi l'occasione per definire una programmazione di lungo respiro individuando con certezza compiti e funzioni delegate alle Province ed affrontare contestualmente le problematiche dei costi connessi alla gestione di tali deleghe.

3. GESTIONE DELLE LISTE DI MOBILITA' (LEGGE 22/07)

Il punto e) dell'art. 4 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) include tra le funzioni amministrative conferite in via esclusiva alle Province la "gestione delle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed all'art. 4 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". Il secondo comma dell'art. 8 della stessa legge, dedicato alla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, stabilisce che "la Commissione approva le liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge n. 223/91".

L'attuazione di questa normativa presenta non poche difficoltà in relazione ad alcune questioni:

- in primo luogo occorre un'interpretazione univoca, al fine di definire l'ampiezza dei poteri provinciali;
- in secondo luogo emergono oggettive esigenze di regolazione uniforme di alcuni aspetti su tutto il territorio regionale;
- vi sono infine evidenti problemi di ordine organizzativo.

Si tratta ora di identificare l'esatta portata della nuova competenza provinciale "gestione delle liste di mobilità", prima di dare attuazione art. 4 l.r. 22/06.

In proposito vi è chi coglie nella legge regionale un modello procedurale in cui gli adempimenti amministrativi preliminari sono posti in capo alle Province mentre l'atto finale di approvazione delle liste (provinciali) è in capo alla Regione.

Il principale limite di questa lettura sta nello spezzettamento di un'unica procedura amministrativa tra due livelli istituzionali (la procedura risulterebbe divisa tra la parte burocratica, svolta dalle Province, e l'approvazione, svolta dalla Regione). L'atto finale della procedura (approvazione della lista) sarebbe quindi assunto da un soggetto istituzionale diverso da quello che ha costruito la lista. L'ipotesi presumibile è che il legislatore regionale volesse una competenza piena della Province conferendo tutte le procedure che portano alla costituzione e modificazione (nuovi inserimenti e cancellazioni) della lista provinciale dei lavoratori in mobilità, compresa l'approvazione della lista provinciale stessa, non potendosi ritenere conclusa la procedura relativa, senza un atto formale di validazione finale dell'iter burocratico e ciò anche al fine di una corretta identificazione delle responsabilità.

Qualsivoglia sia la soluzione cui si potrà addivenire, il passaggio di competenze richiede che si definiscano in modo chiaro da parte di Regione Lombardia le modalità (numero di pratiche da gestire, carichi di lavoro, eventuali arretrati, rapporti con l'INPS, costi di gestione delle attività delegate ecc), anche al fine della necessaria riorganizzazione delle Province per lo svolgimento di tali nuove funzioni.

4. CENTRI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERITI ALLE PROVINCE

Nel corso degli anni dall'attribuzione della delega alle Province dei CFP regionali, e nell'ottica del trasferimento in corso ad alcune province di altri CFP regionali, si rende necessario affrontare il tema della gestione a livello provinciale della formazione professionale e delle connesse risorse finanziarie.

Due i principali aspetti:

- la diversità del riconoscimento del costo corso tra operatore pubblico e operatore privato in un contesto in cui l'adeguatezza della formazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro richiede sempre più il ricorso ad una maggior flessibilizzazione degli operatori, con maggior ricorso a nuovi insegnamenti e docenti (il cui costo non è coperto dai trasferimenti regionali sul personale trasferito) e, di conseguenza, ad un minor divario tra i massimali economici dei soggetti privati e pubblici,
- la inadeguatezza delle risorse per il costo del personale all'atto del trasferimento rispetto alle dinamiche contrattuali (almeno n. 3 nuovi ccnl) di questi sei anni.

Occorre che Regione Lombardia condivida con le Province la necessità di sviluppare/innovare la formazione professionale nell'ottica di renderla più strategica all'occupazione, creando condizioni di "par condicio" tra l'offerta formativa pubblica e privata.

Milano, 13 novembre 2007